



**COMUNE DI  
MAGNANO IN RIVIERA**

**Regolamento comunale per la gestione  
dei rifiuti urbani.  
*Parte generale***

Rev. 02 del  
25.06.2013


pag. 1 di 19

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI  
PARTE GENERALE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.11.2008**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.04.2012**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.06.2013**

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013
		pag. 2 di 19

## Indice

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 Assunzione del servizio
- Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Aree territoriali coperte dal servizio
- Art. 5 Frequenza e orario del servizio
- Art. 6 Doveri del personale
- Art. 7 Tipologia della raccolta
- Art. 8 Modalità di esecuzione delle pesate
- Art. 9 Posizionamento dei contenitori e lavaggi
- Art. 10 Autorizzazione all'accesso in aree private
- Art. 11 Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata
- Art. 12 Pulizia strade e svuotamento cestini stradali
- Art. 13 Rifiuti abbandonati
- Art. 14 Pulizia dei mercati
- Art. 15 Manifestazioni pubbliche
- Art. 16 Rifiuti speciali
- Art. 17 Controlli e vigilanza
- Art. 17 bis Onerosità del servizio
- Art. 18 Norma di rinvio
- Art. 19 Norme di attuazione

### **TITOLO II - ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

- Art. 20 Criteri di assimilazione
- Art. 21 Esclusione
- Art. 22 Assimilazione per qualità e quantità
- Art. 23 Norme comuni

### **TITOLO III - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA**

- Art. 24 Sistema di raccolta
- Art. 25 Istituzione del servizio di raccolta porta a porta
- Art. 26 abrogato
- Art. 27 abrogato
- Art. 28 abrogato
- Art. 29 abrogato

### **TITOLO IV - COMPOSTAGGIO DOMESTICO**


- Art. 30 Disciplina del compostaggio domestico

### **TITOLO V - SANZIONI**

- Art. 31 Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006
- Art. 32 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 33 Pubblicità del Regolamento e degli atti
- Art. 34 Entrata in vigore del Regolamento

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013
		pag. 3 di 19

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Assunzione del servizio**

Ai sensi del D.Lgs. 3/4/2006, n° 152, e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 30/87 e del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali, del D.Lgs. 25/7/2005, n. 151 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici il Comune di Magnano in Riviera effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa.

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.


Il presente Regolamento si integra con la pianificazione regionale di settore e con la relativa programmazione provinciale.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

### **Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni**

La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni. Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le seguenti tipologie:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.L.vo 152/2006, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua o spiagge lacuali;
- d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti dal D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013
		pag. 4 di 19

### **Art. 3 - Gestione del servizio**

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e proporzionalità nei criteri di ripartizione del costo del servizio.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di "Gestore" si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del precedente comma.

Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio, o parte di esso.

Detta proposta è sottoposta al vaglio del Comune nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale. In caso di approvazione farà capo al Gestore l'attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio.

### **Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio**

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.


### **Art. 5 - Frequenza e orario del servizio**

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno.

### **Art. 6 - Doveri del personale**

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013
		pag. 5 di 19

Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica.

### **Art. 7 - Tipologia della raccolta**

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- A) il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- B) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- C) l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- D) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.


Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3, l'utilizzo di contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 9.

Il gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.

Il soggetto gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione;
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013
		pag. 6 di 19

### **Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate**

A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente comuni diversi si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun Comune servito il quantitativo di competenza.

Il Gestore provvede a disciplinare tramite appositi capitoli le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte.

### **Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi**

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, il Comune, sentito il gestore, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso.

Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.

È consentito ai privati di dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Gestore e/o nel rispetto delle prescrizioni da questi fissate.

Il Comune, sentito il Gestore, determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici.


La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.

### **Art. 10 Autorizzazione all'accesso in aree private**

Qualora i contenitori debbano essere posizionati, ai sensi dell'art. 9, su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

E' compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013  pag. 7 di 19
--	--	---

### **Art. 11 Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata**

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e relativo allegato tecnico.

E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

### **Art. 12 Pulizia strade e svuotamento cestini stradali**

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 13 Rifiuti abbandonati**

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.


Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

### **Art. 14 Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013  pag. 8 di 19
--	--	---

rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dalle Norme tecniche di attuazione.

### **Art. 15 Manifestazioni pubbliche**

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Analoga disposizione si applica agli ambulanti presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette.

Per dare attuazione a quanto stabilito il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa provvede alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.

La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.

### **Art. 16 Rifiuti speciali**

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.


I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all'effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

### **Art. 17 Controlli e vigilanza**

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali.

Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.



 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013  pag. 9 di 19
--	--	---

### **Art. 17 bis Onerosità del Servizio**

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono coperti mediante l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti di cui all'art.14 del D.L.6.12.2011, n°201 convertito con L.22.12.2011, n°214. Le modalità di applicazione, composizione e riscossione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Comune.

### **Art. 18 Norma di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia.

Il presente Regolamento annulla e abroga il vigente *Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani* ed ogni altra ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

### **Art. 19 Norme di attuazione**


Il presente Regolamento, Parte Generale e Norme Tecniche di Attuazione, è approvato in sede di Consiglio Comunale. Analogamente competono al C.C. le modifiche della Parte Generale mentre le Norme Tecniche attuative, sono aggiornate con apposita deliberazione giuntalesca.

## **TITOLO II**

### **ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

#### **Articolo 20 – Criteri di assimilazione**

- a) Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013  pag. 10 di 19
--	--	--


- b) Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195, comma 2 lettera e), del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
- c) L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- d) I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
- e) Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
  - f) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - g) devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
  - h) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

### **Articolo 21 – Esclusione**


Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

- 1) rifiuti da attività agricole;
- 2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
- 3) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 4) i rifiuti da attività industriali ed agroindustriali salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

In deroga a quanto indicato al presente capoverso sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013  pag. 11 di 19
--	--	--

- rifiuti assimilabili costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini di prodotti finiti prodotti presso le attività di lavorazione e conservazione di carne e pesce (codici ATECO da 10.11.00 a 10.20.00);
  - rifiuti assimilabili costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini di materie prime e di prodotti finiti prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 4) diverse da quelle sopraelencate che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 1000;
  - rifiuti assimilabili prodotti presso le attività di produzione di pane e prodotti di pasticceria freschi (codici ATECO 10.71.10 e 10.71.20) che occupano una superficie complessiva inferiore a 450 mq;
  - rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 4) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200.
- 5) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 750 mq salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori;
- 6) rifiuti da attività artigianali, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
- In deroga a quanto indicato al precedente capoverso sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:
- rifiuti assimilabili prodotti presso le attività di servizi alla persona (codici ATECO da 96.01.10 a 96.09.09);
  - rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 6) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200.
  - rifiuti assimilabili costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini di materie prime e di prodotti finiti prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 6) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 1000.
- 7) rifiuti derivanti da attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori (codici ATECO da 45.20.10 a 45.20.99 e 45.40.30) salvo i rifiuti prodotti nei magazzini (limitatamente agli imballaggi), negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. In deroga sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie sopra indicate che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200;
- 8) rifiuti derivanti da servizi di manutenzione di computer e di beni per uso personale e per la casa (codici ATECO da 95.11.00 a 95.29.09 ) salvo i rifiuti prodotti nei magazzini (limitatamente agli imballaggi), negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al


 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013  pag. 12 di 19
--	--	--

pubblico. In deroga sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie sopra indicate che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200.

Ove previsto la categoria di appartenenza viene desunta dal codice di attività principale ATECO 2007.

Qualora l'attività effettivamente svolta presso l'unità locale risulti compatibile con quelle assimilate è facoltà del Comune, su richiesta dell'utente interessato e previo accertamento delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, procedere all'assimilazione dei rifiuti provenienti da tale attività al fine consentirne il conferimento al servizio pubblico di raccolta.


- 9) Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
- 10) Sono altresì esclusi dall'assimilazione:
- a) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili), salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 151/2005 e successivi decreti attuativi;
  - b) i beni derivanti da servizi di sgombero, traslochi e ristrutturazioni edilizie di civili abitazioni;
  - c) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
  - d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - f) il combustibile derivato dai rifiuti;
  - g) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
  - h) i rifiuti derivati da lavorazioni industriali;
  - i) i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
  - j) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.);
  - k) i rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013
		pag. 13 di 19

## Articolo 22 – Assimilazione per qualità e quantità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINO	LIMITI QUANTITATIVI
<b>15 01</b>	<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>		
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero	10,00 t/a
15 01 02	imballaggi in plastica	recupero	2,50 t/a
15 01 03	imballaggi in legno	recupero	2,50 t/a
15 01 04	imballaggi metallici	recupero	1,00 t/a
15 01 06	imballaggi in materiali misti	recupero	2,50 t/a
15 01 07	imballaggi in vetro	recupero	5,00 t/a
<b>20</b>	<b>Rifiuti urbani</b>		
<b>20 01</b>	<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>		
20 01 01	carta e cartone	recupero	5,00 t/a
20 01 02	Vetro	recupero	1,00 t/a
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. "Organico umido")	recupero	10 t/a
20 01 25	oli e grassi commestibili	recupero	0,50 t/a
20 01 37	Rifiuti legnosi	recupero	5,00 t/a
20 01 38	legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37	recupero	5,00 t/a
20 01 39	plastica	recupero	2,00 t/a
20 01 40	metallo	recupero	10,00 t/a
<b>20 02</b>	<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi</b>		

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013
		pag. 14 di 19


20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero	2,50 t/a
<b>20 03</b>	<b>Altri rifiuti urbani</b>		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (cd. "Secco residuo")	smaltimento	1,20 t/a per le utenze economiche 10,00 t/a per le comunità (caserme – case di riposo –etc)
20 03 07	rifiuti ingombranti	smaltimento	2,50 t/a

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
  - vimini, sughero, legno e paglia;
  - tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil-pelle;
  - gomma e caucciù;
  - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - plastica e simili;
  - ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- c) nastri abrasivi;
- d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013
		pag. 15 di 19

- poltrone e divani
- sedie e altri mobili in materiali compositi
- tapparelle e suppellettili
- teli plastificati
- tubi e cassette

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

### **Articolo 23 - Norme comuni**

Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.


## **TITOLO III**

### **ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA**

#### **Art. 24 Sistema di raccolta**

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di **Magnano in Riviera** si articola sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta domiciliare porta a porta di alcune tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013  pag. 16 di 19
--	--	--

- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso il centro di raccolta comunale denominato "Isola Verde" di via Zire;
- raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade per vetro e presso le utenze correlate per pile scariche e farmaci scaduti.
- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.
- raccolta dell'indifferenziata tramite cassonetti stradali.

### **Art. 25 Istituzione del servizio di raccolta porta a porta**

E' istituito presso il Comune di **Magnano in Riviera** il servizio di raccolta domiciliare per le seguenti tipologie di rifiuti.

- carta e cartone;
- imballaggi in plastica e lattine;

Il Comune, tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati a ciascun utente sono identificati da apposito codice.

Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata delle frazioni oggetto di raccolta porta a porta fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Le caratteristiche dei rifiuti, quelle dei contenitori, le frequenze di raccolta e le altre modalità di esecuzione del servizio sono definite nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.


**Art. 26 abrogato**

**Art. 27 abrogato**

**Art. 28 abrogato**

**Art. 29 abrogato**



 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013
		pag. 17 di 19

## **TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

### **Art. 30 Disciplina del compostaggio domestico**

Il Comune promuove, in ogni forma e modalità, il compostaggio domestico. Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato tecnico al presente Regolamento.

## **TITOLO V SANZIONI**

### **Art. 31 Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006**

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 105,00 a € 620,00**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00.- a € 155,00.-**.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.


Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 32 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani**

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.


Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte generale</b>	Rev. 02 del 25.06.2013  pag. 18 di 19
--	--	--

- a) abrogato
- b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, etc.), **da € 15,00 a € 60,00;**
- c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani nei cassonetti e nei bidoncini stradali **da € 15,00 a € 300,00;**
- d) abrogato
- e) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, **da € 25,00 a € 155,00;**
- f) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal precedente art. 11, **da € 15,00 a € 60,00;**
- g) abrogato
- h) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: **da € 25,00 a € 155,00** se non pericolosi e **da € 100,00 a € 600,00** nel caso di rifiuti pericolosi;
- i) rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, **da € 15,00 a € 60,00;**
- j) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, **da € 25,00 a € 155,00;**
- k) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, **da € 25,00 a € 155,00;**
- l) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, **da € 25,00 a € 155,00;**
- m) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, **da € 15,00 a € 60,00.**
- n) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, **da € 25,00 a € 155,00;**
- o) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati **da € 25,00 a € 155,00;**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. <i>Parte generale</i></b>	Rev. 02 del 25.06.2013  pag. 19 di 19
--	---	--

dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 33 Pubblicità del Regolamento e degli atti**

A norma dello statuto comunale copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia del regolamento sarà inserita sul sito web istituzionale comunale.

### **Art. 34 Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato. Il regolamento precedente approvato con deliberazione consiliare n. 19 in data 19.04.2012 è abrogato.